DISPOSIZIONI INERENTI ALL'ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675

Art. 2

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Versione in vigore dal 10 novembre 2000, non più in vigore dal 1 gennaio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
Estremi	Legge 3 novembre 2000, n. 325
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-inerenti-all-adozione-delle-misure-minime-di-sicurezza/art-2-entrata-in-vigore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it